

COMMISSIONE II

GIUSTIZIA

103.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 15 NOVEMBRE 1990

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE GIUSEPPE GARGANI

INDICE

	PAG.		PAG.
Sostituzione:		Proposta di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3	Senatori Mancini ed altri: Disciplina dell'acquisto di crediti di impresa (<i>factoring</i>) (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2115)	6
Disegno di legge (Seguito della discussione e rinvio, con nomina di un Comitato ristretto):		Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	6
Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (<i>Approvato dal Senato</i>) (5159)	3	Bargone Antonio (PCI)	6
Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i>	3, 5	Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	6
Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i>	5	Disegni e proposte di legge (Seguito della discussione e rinvio):	
Finocchiaro Fidelbo Anna Maria (PCI)	5	Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996);	
Nicotra Benedetto Vincenzo (DC), <i>Relatore</i> .	3, 5		
Rizzo Aldo (Sin. Ind.)	5		

PAG.	PAG.
Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912);	
Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprendività del relativo trattamento economico (733);	
Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979);	
Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274);	
Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e dell'immagine del magistrato (1394);	
Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490);	
Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621);	
	Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981);
	Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268) 7
	Gargani Giuseppe, <i>Presidente</i> 7, 10, 12
	Castiglione Franco, <i>Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia</i> 8, 9, 10, 11, 12
	Fjinocchiaro Fidelbo Anna Maria (PCI) 11
	Fracchia Bruno (PCI) 9, 11, 12
	Fumagalli Carulli Ombretta (DC), <i>Relatore</i> 8, 9, 10
	Mellini Mauro (FE) 9, 11
	Nicotra Benedetto Vincenzo (DC) ... 9, 10, 11, 12
	Rizzo Aldo (Sin. Ind.) 8, 9, 11, 12

La seduta comincia alle 15,20.

VINCENZO CICONTE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente. (È approvato).

Sostituzione.

PRESIDENTE. Comunico che per la seduta odierna, ai sensi dell'articolo 19, comma 4, del regolamento, il deputato Grosso sostituisce il deputato Caria.

Seguito della discussione del disegno di legge: Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia (Approvato dal Senato) (5159).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'Amministrazione della giustizia », già approvato dal Senato nella seduta pomeridiana del 16 ottobre 1990.

Come i colleghi ricordano, nella seduta di ieri si era stabilito di deliberare circa l'opportunità di richiedere un riesame del parere contrario espresso dalla Commissione affari costituzionali dopo lo svolgimento della relazione. Il relatore, onorevole Nicotra, ha pertanto facoltà di svolgere la relazione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Il disegno di legge al nostro esame, approvato — come il presidente ha testé ricordato — dal Senato il 16 ottobre

scorso, riguarda un tema che credo interessi fortemente tutti i gruppi politici, cioè gli interventi straordinari per la funzionalità degli uffici giudiziari e per il personale dell'amministrazione della giustizia.

All'articolo 1, modificando l'articolo 110 dell'ordinamento giudiziario approvato con regio decreto 30 gennaio 1941, n. 12, si disciplina l'applicazione dei magistrati. La modifica prevista consiste soprattutto nel fatto che viene esclusa la necessità del consenso del magistrato da applicare, come espressamente previsto dall'ultimo comma dell'articolo 110 del regio decreto. Inoltre, il comma 4, modificando il comma 4 della normativa attualmente in vigore, prevede che la durata ordinaria rimanga fissata in un anno ma che, senza soluzione di continuità, l'applicazione possa essere rinnovata per un ulteriore anno.

In sostanza la norma, così come la si vuole modificare, renderebbe più agevole la possibilità di aggregare i magistrati laddove ve ne sia carenza per formare collegi, per istruire procedimenti o per incrementare una sezione particolarmente onerata.

L'articolo 2 del testo al nostro esame, andando a sostituire l'articolo 194 del già citato ordinamento giudiziario, prevede il prolungamento del periodo minimo di permanenza nella prima sede. È inutile dire che ciò è opportuno perché oggi assistiamo al fenomeno per cui gli uditori giudiziari assegnati come prima nomina ad una sede, se questa non è loro gradita di fatto non esplicano alcuna attività, poiché fanno trascorrere i due anni previsti dalla legge tra ferie, malattie ed aspettative. L'elevazione a quattro anni

della permanenza minima nella prima sede di assegnazione dovrebbe quanto meno consentire che il magistrato « si rassegni » e svolga dunque il proprio lavoro.

Per fronteggiare tale situazione, che continuerebbe a produrre effetti negativi sull'organizzazione e sulla funzionalità dell'apparato giudiziario, si è reso opportuno modificare — lo ribadisco — l'articolo 194 dell'ordinamento giudiziario, in base al quale il magistrato « destinato, per mutamento o per promozione, ad una sede da lui richiesta od accettata, non può essere, di regola, trasferito in altre sedi prima di due anni dal giorno in cui ha assunto effettivo possesso dell'ufficio, salvo che ricorrano motivi di salute o ragioni di servizio ».

L'articolo 3, inoltre, prevede il diritto per i magistrati di tribunale e di corte d'appello, ricorrendo le condizioni indicate dal provvedimento, ad essere trasferiti od assegnati nelle sedi richieste, con precedenza rispetto a qualsiasi aspirante, previo giudizio di idoneità qualora si tratti del conferimento di uffici direttivi.

L'articolo 4 stabilisce che alla copertura dei posti di magistrato di tribunale rimasti vacanti per difetto di aspiranti e compresi nell'elenco di cui all'articolo precedente si provvede, ove ciò si renda necessario per comprovate esigenze di servizio, mediante assegnazioni d'ufficio all'atto della nomina a magistrato di tribunale ovvero della rinuncia alla nomina a magistrato di corte d'appello, secondo l'ordine di collocamento nel ruolo di anzianità. In particolare, per la copertura d'ufficio dei posti di magistrato di corte d'appello rimasti vacanti per difetto di aspiranti si provvede a norma del comma 3 dell'articolo 4 della legge 25 luglio 1966, n. 570, come modificato dall'articolo 4 della legge 19 febbraio 1981, n. 27.

La seconda parte del provvedimento introduce una serie di deroghe alla legislazione vigente in materia di assunzioni nel pubblico impiego. A tale riguardo, il Ministero di grazia e giustizia è autorizzato ad indire i concorsi necessari per il

reclutamento di personale nei suoi ruoli organici, da assegnare alle qualifiche funzionali ed ai profili professionali non coperti o solo parzialmente coperti. Tale previsione, contenuta nell'articolo 5, è integrata da una fondamentale disposizione in base alla quale si stabilisce che il ministero, all'atto dell'emanazione dei bandi di concorso, riservi un terzo dei posti disponibili ai fini dell'attuazione dei commi 9 e 10 dell'articolo 4 della legge 11 luglio 1980, n. 312.

Inoltre, ai sensi dell'articolo 6, si attribuisce al Ministero di grazia e giustizia, prima che questo proceda all'emanazione dei bandi di concorso, la facoltà di utilizzare, in base alle rispettive qualifiche funzionali ed agli specifici profili professionali, gli idonei dei concorsi già banditi dall'amministrazione giudiziaria ed espletati non anteriormente a tre anni dalla data di entrata in vigore della legge.

Per quanto riguarda gli sviluppi dell'iter del disegno di legge, propongo innanzitutto di formulare una richiesta di riesame del parere espresso dalla I Commissione. In particolare, ritengo che, nell'attuale fase, siano prospettabili due ipotesi di percorso. Sotto un primo profilo, potrebbe registrarsi un accordo unanime nel senso di procedere all'approvazione del testo nella stessa formulazione licenziata dal Senato. La seconda prospettiva è che vengano introdotti taluni emendamenti, conseguenti al recepimento di una serie di istanze emerse nel corso dei recenti incontri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali. Qualora si decidesse di percorrere questa strada, sarebbe opportuno deliberare la costituzione di un comitato ristretto, al quale demandare la formulazione e l'istruttoria degli emendamenti in attesa che la I Commissione riesamini il parere. In tal modo potremmo realizzare l'obiettivo di dedicare una sola seduta all'approvazione del provvedimento, dal momento che eventuali problemi relativi agli emendamenti presentati sarebbero risolti in sede di comitato ristretto.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore di richiedere alla I Commissione il riesame del parere contrario espresso in data 13 novembre.

(È approvata).

Se non vi sono obiezioni, rimane stabilito di rinviare l'apertura della discussione sulle linee generali al momento in cui la I Commissione avrà proceduto al riesame del parere.

(Così rimane stabilito).

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo condivide la necessità di introdurre talune modifiche in relazione all'articolo del disegno di legge contenente la previsione di deroghe in materia di assunzioni del personale. A tale riguardo, ricordo che nella giornata di ieri si è svolto, presso la sede del Ministero di grazia e giustizia, un incontro con i rappresentanti sindacali, nel corso del quale sono stati affrontati alcuni problemi connessi alle disposizioni contenute nel provvedimento, con particolare riferimento alle questioni fondamentali concernenti il personale, che, tra l'altro, erano state poste a base dello sciopero indetto dalle medesime organizzazioni per i giorni 21, 22 e 23 del corrente mese. In particolare, i rappresentanti delle organizzazioni sindacali, pur riconoscendo in via generale l'importanza e l'opportunità del provvedimento, hanno sollecitato alcune modifiche di dettaglio, sulle quali si è raggiunto un accordo di massima che ha consentito la revoca dello sciopero. Alla luce di tale situazione, ritengo che si possa procedere all'esame del provvedimento in un clima maggiormente disteso e produttivo.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA, *Relatore*. Nel prendere atto che il Governo condivide l'esigenza di modificare il testo del provvedimento in esame, propongo — come già preannunciato nel corso del mio precedente intervento — di procedere alla nomina di un comitato ristretto.

ALDO RIZZO. Sarebbe necessario, tuttavia, che il Governo presentasse tempestivamente gli emendamenti preannunciati.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Desidero precisare che nel corso dell'incontro svoltosi ieri con i rappresentanti delle organizzazioni sindacali il Governo, ritenendo — in considerazione del parere negativo espresso dalla Commissione affari costituzionali — che la Commissione giustizia non sarebbe tornata a discutere questo provvedimento prima della metà della prossima settimana, ha assunto l'impegno di procedere ad un nuovo incontro prima di presentare suoi emendamenti. Per correttezza tale impegno non può essere disatteso.

ALDO RIZZO. Dal momento che stiamo affrontando materia che riguarda direttamente l'ordinamento giudiziario, domando se non sia il caso di acquisire un parere da parte del Consiglio superiore della magistratura.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. È già stato richiesto dal Governo.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. Come il sottosegretario Castiglione sicuramente ricorda, avendo partecipato ai lavori, la nostra Commissione ha già avuto occasione, nel corso di questa legislatura, di esaminare un provvedimento di modifica dell'ordinamento giudiziario. Chiedo, dunque, che la documentazione relativa a quel provvedimento venga messa a disposizione dei deputati come materiale di studio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione la proposta del relatore, onorevole Nicotra, di procedere alla nomina di un comitato ristretto.

(È approvata).

Mi riservo di nominare i componenti il Comitato ristretto sulla base delle desi-

gnazioni dei gruppi. Se non vi sono obiezioni, rimane così stabilito.

(Così rimane stabilito).

Il seguito della discussione del disegno di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione della proposta di legge senatori Mancino ed altri: Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (factoring) (Approvata dalla II Commissione permanente del Senato) (2115).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione della proposta di legge d'iniziativa dei senatori Mancino ed altri: « Disciplina dell'acquisto dei crediti di impresa (*factoring*) », già approvata dalla II Commissione permanente del Senato nella seduta del 17 dicembre 1987.

Ricordo ai colleghi che nella seduta del 6 novembre scorso il seguito della discussione della proposta di legge in questione era stato rinviato poiché il Governo aveva chiesto di poter compiere, attraverso il Ministero del tesoro, una verifica tecnica della proposta, contenuta in un emendamento presentato dal gruppo comunista, di istituire presso la Banca d'Italia un apposito albo delle società di *factoring*.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Come il presidente ha appena ricordato, il Governo si era riservato di compiere una verifica tecnica rispetto all'emendamento presentato dal gruppo comunista in merito alla possibilità di istituire un albo delle società di *factoring*, emendamento che era stato giudicato il più completo tra tutti quelli presentati.

L'ufficio legislativo del Ministero di grazia e giustizia ha svolto accertamenti presso il Ministero del tesoro e la Banca d'Italia. La conclusione cui si è giunti è che l'istituzione di un albo delle società di *factoring* con finalità di controllo ri-

spetto allo svolgimento di tale attività economica non sia opportuno, in quanto la disciplina vigente già prevede che tali controlli siano svolti dalla Banca d'Italia.

Il Governo ritiene, pertanto, che sia possibile arrivare senza ulteriori modifiche all'approvazione del provvedimento in oggetto, secondo l'orientamento che la stessa Commissione ha già manifestato.

ANTONIO BARGONE. La dichiarazione del sottosegretario Castiglione mi lascia insoddisfatto, in quanto non capisco come la Banca d'Italia possa effettuare i controlli in questione.

L'istituzione di un apposito albo delle società di *factoring*, benché prevista da un emendamento del gruppo comunista, era stata ritenuta necessaria dai rappresentanti di tutti i gruppi e lo stesso relatore, onorevole Mastrantuono, aveva prospettato tale possibilità.

Il Governo oggi ci informa che quei controlli che la Commissione ritiene necessari già vengono effettuati dalla Banca d'Italia. Di ciò non eravamo affatto a conoscenza e non sappiamo come essi vengano eseguiti. Chiedo, dunque, di acquisire al riguardo elementi più precisi; solo nel caso in cui questi siano soddisfacenti potremo ritirare l'emendamento ed approvare il testo nella sua attuale formulazione. Allo stato, non mi pare che ve ne siano le condizioni necessarie.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Ritenevo che le informazioni fornitemi dall'ufficio legislativo del ministero fossero sufficienti. Poiché così non è, mi riservo di fornire ulteriori specificazioni nel corso di una prossima seduta.

PRESIDENTE. Non si mette certo in dubbio la parola del Governo.

ANTONIO BARGONE. Non quella del Governo, ma quella della Banca d'Italia.

PRESIDENTE. Il seguito della discussione della proposta di legge è rinviato ad altra seduta.

Seguito della discussione dei disegni di legge: Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato (1996); Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari (2912); e delle proposte di legge Gargani: Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprensività del relativo trattamento economico (733); Ferrari Marte ed altri: Responsabilità disciplinare dei magistrati (979); Zangheri ed altri: Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati (1274); Trantino ed altri: Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del magistrato (1394); Violante ed altri: Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari (1490); Pedrazzi Cipolla ed altri: Responsabilità disciplinare del magistrato (1621); Del Pennino ed altri: Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato (1981); Gargani: Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 (2268).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione abbinata dei disegni di legge: « Responsabilità disciplinare e incompatibilità del magistrato »; « Nuova disciplina degli incarichi extragiudiziari conferiti ai magistrati ordinari »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Gargani: « Modifiche alle norme sull'incompatibilità di funzioni dei magistrati ordinari e sull'onnicomprensività del relativo trattamento economico »; Ferrari Marte ed altri: « Responsabilità disciplinare dei magistrati »; Zangheri ed altri: « Divieto per i magistrati di rendere dichiarazioni sui procedimenti a loro affidati »; Trantino ed altri: « Norme concernenti la responsabilità disciplinare, le incompatibilità e la difesa della funzione e della immagine del ma-

gistrato »; Violante ed altri: « Norme in materia di incarichi extragiudiziari dei magistrati ordinari, amministrativi e militari »; Pedrazzi Cipolla ed altri: « Responsabilità disciplinare del magistrato »; Del Pennino ed altri: « Responsabilità disciplinare ed incompatibilità del magistrato » e Gargani: « Nuove norme sui procedimenti disciplinari dei magistrati ordinari e sui provvedimenti di cui all'articolo 3 del regio decreto legislativo 31 maggio 1946, n. 511 ».

Proseguiamo nella discussione dei progetti di legge. Ricordo che nella seduta del 7 novembre scorso era stato concluso l'esame dell'articolo 15, restando accantonato quello degli articoli 1 e 3.

Passiamo all'articolo successivo, che è del seguente tenore:

ART. 16.

(Discussione nel giudizio disciplinare e decisione).

1. Nella discussione orale un componente della sezione disciplinare, nominato dal presidente, fa la relazione.

2. La discussione è pubblica; tuttavia la sezione disciplinare, su richiesta del pubblico ministero, può disporre altrimenti a tutela del terzo.

3. La sezione può assumere anche di ufficio tutte le prove che ritiene utili, può disporre o consentire la lettura di rapporti dell'ispettorato, dei consigli giudiziari e dei dirigenti gli uffici, la lettura di atti dei fascicoli personali nonché delle prove acquisite in istruttoria; può consentire l'esibizione di documenti da parte del pubblico ministero e dell'incolpato. Si osservano, in quanto compatibili, le norme del codice di procedura penale sul dibattimento, eccezion fatta di quelle che comportano l'esercizio di poteri coercitivi nei confronti dell'imputato, dei testimoni, dei periti e degli interpreti. Ai testimoni, periti e interpreti sono applicabili le disposizioni di cui agli articoli 366, 372 e 373 del codice penale.

4. La sezione delibera immediatamente dopo l'assunzione delle prove, le

conclusioni del pubblico ministero e la difesa dell'incolpato; questi dev'essere sentito per ultimo. Il pubblico ministero non assiste alla deliberazione in camera di consiglio.

5. Se non è raggiunta prova sufficiente dell'addebito, la sezione disciplinare dichiara escluso l'addebito disciplinare.

6. I motivi della decisione sono depositati nella segreteria della sezione entro trenta giorni dalla deliberazione.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire il comma 2 con il seguente:

2. La discussione non è pubblica, tranne che l'incolpato vi consenta; tuttavia, anche in questo secondo caso, la sezione disciplinare, sentito il pubblico ministero, può disporre che la discussione non sia pubblica a tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa.

16. 1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Il Governo ritiene che una riformulazione del comma 2 dell'articolo 16 sia opportuna poiché, in considerazione di una serie di esigenze che vanno tutelate, soprattutto per quanto riguarda la funzione giudiziaria, il dibattito di fronte alla sezione disciplinare non deve seguire le stesse regole di pubblicità del dibattito di un procedimento ordinario. Con l'emendamento 16.1, pertanto, si propone di stabilire che la discussione non è pubblica, tranne che l'incolpato vi consenta in relazione alle contestazioni che gli vengono sollevate e che, comunque, anche nel caso in cui vi sia il consenso dell'incolpato, il pubblico ministero, in ragione degli argomenti trattati e per la credibilità della funzione giudiziaria, possa disporre che l'audizione non sia pubblica.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Il problema della pubblicità delle udienze è già stato affrontato in occasione dell'esame della legge relativa alla modifica del sistema elettorale e di funzionamento del Consiglio superiore della magistratura. Ritengo pertanto che sia opportuno, nella definizione della normativa oggi al nostro esame, conformarsi all'articolo 1 della legge 12 aprile 1990, n. 74, che prevede una compiuta disciplina della pubblicità delle udienze della sezione disciplinare.

ALDO RIZZO. Con riferimento all'emendamento 16.1 presentato dal Governo desidero ripetere quanto già detto in altre occasioni. A mio avviso è opportuno stabilire che la discussione deve non essere pubblica non solo quando vi sia l'esigenza di tutelare la credibilità della funzione giudiziaria, ma anche quando nascano problemi di tutela dei diritti di terzi. Dunque presenterò un subemendamento tendente a modificare in tal senso il testo del Governo.

Desidero anche far presente al sottosegretario Castiglione che forse sarebbe opportuna una diversa formulazione della prima parte dell'emendamento, che la renda più facilmente comprensibile; piuttosto che dire « la discussione non è pubblica, tranne che l'incolpato vi consenta », sarebbe più semplice stabilire che « la discussione è pubblica se l'incolpato lo consente » eliminando una serie di negazioni.

Accogliendo il subemendamento che intendo presentare, la disposizione del comma 2 dell'articolo 16 dovrebbe risultare del seguente tenore: « La discussione è pubblica se l'incolpato vi consenta; tuttavia, anche in questo caso, la sezione disciplinare, sentito il pubblico ministero, può disporre che la discussione non sia pubblica a tutela di diritti di terzi ed a tutela della credibilità della funzione giudiziaria, con riferimento ai fatti contestati ed all'ufficio che l'incolpato occupa ».

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Dichiaro di condividere le motivazioni poste a base della modifica suggerita dall'onorevole Rizzo.

BRUNO FRACCHIA. Signor presidente, onorevoli colleghi, non credo possa risultare utile ai fini del nostro lavoro ritornare sugli stessi argomenti a distanza di poco tempo. Ricordo, infatti, che nell'aprile di quest'anno la nostra Commissione ha licenziato un provvedimento di legge, recante modifiche alle norme sul sistema elettorale e sul funzionamento del Consiglio superiore della magistratura, nel cui articolato la questione che stiamo affrontando trova un'adeguata e coerente disciplina. Pertanto, considerando anche che in sede di approvazione della legge 12 aprile 1990, n. 74, si è registrato un consenso unanime, non riesco a comprendere le ragioni per le quali dovremmo ricercare soluzioni diverse!

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. L'articolo 1 della legge 12 aprile 1990, n. 74, recita testualmente: « All'articolo 6 della legge 24 marzo 1958, n. 195, come sostituito da ultimo dall'articolo 2 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, è aggiunto, in fine, il seguente comma: "Dinanzi alla sezione disciplinare il dibattito si svolge in pubblica udienza; se i fatti oggetto dell'incolpazione non riguardano l'esercizio della funzione giudiziaria, ovvero se ricorrono esigenze di tutela del diritto dei terzi o esigenze di tutela della credibilità della funzione giudiziaria con riferimento ai fatti contestati all'ufficio che l'incolpato occupa, la sezione disciplinare può disporre, su richiesta di una delle parti, che il dibattito si svolga a porte chiuse" ».

Ricordo che a tale formulazione siamo giunti in seguito ad un approfondito dibattito e sulla base di un orientamento unanime, peraltro condiviso — se non ricordo male — dallo stesso Governo. Pertanto, nella mia qualità di relatore, preannuncio la presentazione di un emenda-

mento volto a riprodurre la formulazione testé richiamata nel corpo dell'articolo 16 del disegno di legge in esame.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Sarebbe sufficiente richiamare il disposto dell'articolo 1 della legge n. 74 del 1990, evitando di riprodurne il testo.

ALDO RIZZO. In realtà, la proposta che ho precedentemente avanzato si esprime negli stessi termini della disposizione richiamata dal relatore.

MAURO MELLINI. A mio avviso, se davvero si intendono introdurre modifiche rispetto alla normativa vigente, queste dovrebbero esprimersi nel senso di un ampliamento dei casi di pubblicità delle udienze della sezione disciplinare, perché non vi è dubbio che la disciplina vigente si caratterizza per essere irragionevolmente restrittiva.

Va considerato, in particolare, che la tutela dei diritti dei terzi non costituisce motivo di segretezza del procedimento penale; non si comprende, pertanto, per quale ragione tale forma di tutela debba essere garantita nell'ambito dei procedimenti disciplinari riguardanti i magistrati e non invece rispetto ai procedimenti penali che, essendo caratterizzati da maggiore clamore ed affluenza di pubblico, risultano certamente più idonei ad arrecare un pregiudizio alla posizione dei terzi. Ecco perché ritengo che tale tutela dovrebbe essere garantita sulla base di criteri diversi.

Va osservato inoltre che, nell'ipotesi in cui escludessimo la pubblicità del dibattito al fine di garantire la tutela dei terzi, tutti i procedimenti in riferimento ai quali la conoscenza dei fatti comporterebbe in qualche modo il venir meno della credibilità della funzione giudiziaria non sarebbero pubblici. Non credo si tratti di un criterio praticabile, ragion per cui — lo ribadisco — sarei favorevole ad introdurre modifiche solo se queste fossero indirizzate a garantire una maggiore pubblicità dei procedimenti.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. La nostra Commissione predispose il testo dell'articolo 1 della legge n. 74 del 1990 per soddisfare l'esigenza di garantire un'ampia pubblicità alle sedute della sezione disciplinare, sì da presentare la funzione giudiziaria all'esterno nel modo più trasparente possibile. Inoltre, fu approfonditamente considerata la posizione dei terzi e, dal momento che il procedimento disciplinare investiva esclusivamente il rapporto tra magistrati e CSM, fu stabilito che il terzo (cioè il cittadino offeso dalla giustizia in seguito ad azioni illegali del magistrato) non fosse chiamato in quella sede, ragion per cui furono previste deroghe al principio della pubblicità delle udienze in presenza di interessi meritevoli di particolare tutela.

Sulla base di tali considerazioni, ritengo che anche in questo provvedimento vada confermata la formulazione dell'articolo 1 della legge n. 74 del 1990.

PRESIDENTE. Alla luce del dibattito svoltosi, invito il rappresentante del Governo a ritirare l'emendamento 16. 1.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. D'accordo, signor presidente, lo ritiro.

PRESIDENTE. Chiedo al relatore se ritenga opportuno proporre un emendamento interamente soppressivo del comma 2 dell'articolo 16.

OMBRETTA FUMAGALLI CARULLI, *Relatore*. Sì, signor presidente, allo scopo di evitare equivoci interpretativi, presenterò un emendamento che richiama l'articolo 1 della legge n. 74 del 1990.

PRESIDENTE. Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 16, sostituire il comma 2 con il seguente:

2. Per la pubblicità delle sedute si applica l'articolo 1 della legge 12 aprile 1990, n. 74.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Esprimo parere favorevole su tale emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione, in linea di principio, l'emendamento 16. 2 del relatore, accettato dal Governo.
(È approvato).

Resta conseguentemente sospesa la votazione dell'articolo 16.

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(*Rapporti con altri giudizi*).

1. L'azione disciplinare è promossa indipendentemente dall'azione civile di risarcimento del danno o dall'azione penale relativa allo stesso fatto; ma se per questo è iniziato il processo penale, il procedimento disciplinare è sospeso fino al provvedimento di archiviazione o al passaggio in giudicato della sentenza.

2. Hanno autorità di cosa giudicata nel giudizio disciplinare soltanto la sentenza irrevocabile di condanna e quelle di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso.

Il Governo ha presentato il seguente emendamento:

Al comma 2, dopo le parole di condanna aggiungere le seguenti le sentenze di non luogo a procedere.

17. 1.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. A mio avviso, sarebbe opportuno precisare che dalla previsione dell'articolo restano escluse le ipotesi connesse alla decorrenza dei termini.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia*. Si tratta di una preoccupazione inutile.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Comprendo la dizione, contenuta nel secondo comma dell'articolo 17, « sentenza irrevocabile di condanna e quelle di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso »; però una sentenza di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione non può avere lo stesso trattamento dei casi succitati. Il fatto esiste, solo che non può essere giudicato per il decorso del tempo: è cosa diversa dal non aver commesso il fatto.

Richiamo dunque l'attenzione dei colleghi sul modo in cui poter disciplinare questo aspetto, in quanto attribuire autorità di cosa giudicata alle sentenze di non luogo a procedere può determinare una preclusione del giudizio disciplinare anche in casi nei quali il procedimento penale si è concluso con una sentenza meramente processuale.

FRANCO CASTIGLIONE, Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia. L'inserimento si rende necessario in relazione alle nuove norme processuali. La preoccupazione che la dizione possa comprendere anche le sentenze di non luogo a procedere per intervenuta prescrizione del reato non mi pare che possa avere rilevanza, poiché si tratterebbe di sentenze riferite a fatti intervenuti in tempi così lontani per i quali ipotizzare un provvedimento disciplinare è solamente teorico, ma non sostanziale.

ANNA MARIA FINOCCHIARO FIDELBO. L'osservazione dell'onorevole Nicotra non è infondata. Poiché il procedimento disciplinare viene sospeso fino al passaggio in giudizio della sentenza penale, potrebbe accadere di trovarsi di fronte ad una sentenza di non luogo a procedere che chiuda l'aspetto penale, ma abbia comunque possibilità di influire sul procedimento disciplinare i cui termini, come si è detto, sono stati nel frattempo sospesi.

ALDO RIZZO. Innanzitutto mi chiedo se accanto alle sentenze di non luogo a procedere di cui all'articolo 425 del co-

dice di procedura penale non si debbano menzionare anche quelle di non doversi procedere, di cui all'articolo 529 dello stesso codice. Esiste una diversa versione, quindi siamo in presenza di una triade di ipotesi: sentenze di proscioglimento, sentenze di non luogo a procedere, sentenze di non doversi procedere.

Dobbiamo poi prendere in considerazione quanto evidenziato dall'onorevole Nicotra, cioè che è vero che in linea di massima la prescrizione del reato comporta anche la prescrizione dell'azione disciplinare, ma può avvenire che, interrotta l'azione penale, permanga quella disciplinare; quindi, forse, su questo punto sarebbe opportuna una più attenta riflessione.

Mi pongo anche il problema di quali casi incidano sull'azione penale, nel senso che questa non poteva essere iniziata o non può proseguire.

MAURO MELLINI. L'azione disciplinare ha un altro regime di prescrizione, che non deriva dal fatto ma dal momento della conoscenza da parte degli organi; quindi è un caso più di decadenza dell'esercizio dell'azione disciplinare che di prescrizione dell'illecito disciplinare, che mi pare non esista nel sistema di questa normativa.

Allora può ben darsi che un fatto conosciuto a distanza di tempo dalla giustizia penale dia luogo all'apertura di un procedimento penale e all'immediata sospensione di quello disciplinare. Qualora il procedimento penale si concluda con una sentenza che accerti la prescrizione, ciò non può comportare automaticamente la prescrizione anche dell'azione penale: un magistrato accusato di sfruttamento della prostituzione potrebbe restare al suo posto solo perché è prescritta l'azione penale?

BRUNO FRACCHIA. Credo che sia proprio questa l'ottica in cui guardare la normativa: dobbiamo definire il rapporto tra giudizio disciplinare ed altri giudizi. Dobbiamo quindi stabilire che il giudizio disciplinare trova la sua pregiudizialità in

altri giudizi in quanto questi si concludano o con l'affermazione di responsabilità o con un proscioglimento che sia di merito; laddove ogni e qualunque questione che riguardi l'estinzione dell'illecito penale non credo debba essere invocata per questo tipo di rapporto, cioè al fine della pregiudizialità. Mi pare che la dizione « sentenza di non luogo a procedere » definisca nel merito la posizione.

BENEDETTO VINCENZO NICOTRA. Non sempre.

ALDO RIZZO. Riguarda anche le cause di prescrizione.

BRUNO FRACCHIA. Il problema, allora, è solo quello di inserire una formulazione che escluda ogni riferimento estraneo a formule assolutorie fondate su ragioni non di merito.

FRANCO CASTIGLIONE, *Sottosegretario di Stato per la grazia e la giustizia.* Chiedo una pausa di riflessione per definire una formulazione che corrisponda alle considerazioni svolte dalla Commissione.

ALDO RIZZO. L'emendamento presentato dal Governo riguarda il comma 2, che già precisa quali sono le sentenze che hanno efficacia di cosa giudicata: la sen-

tenza irrevocabile di condanna e quelle di proscioglimento perché il fatto non sussiste o perché l'imputato non lo ha commesso. Se intendiamo che l'emendamento si limiti ad inserire oltre alle sentenze di proscioglimento anche quelle di non luogo a procedere e di non doversi procedere che hanno formulazione assolutoria di merito — quindi facendo riferimento a sentenze di non luogo o di non doversi procedere perché il fatto non sussiste o l'imputato non lo ha commesso — abbiamo risolto il problema.

PRESIDENTE. Data l'imminenza di votazioni in Assemblea, rinvio ad altra seduta il seguito della discussione.

La seduta termina alle 16.

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
STENOGRAFIA DELLE COMMISSIONI
ED ORGANI COLLEGIALI*

DOTT. LUCIANA PELLEGRINI CAVE BONDÌ

*IL CONSIGLIERE CAPO DEL SERVIZIO
DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI*

DOTT. PAOLO DE STEFANO

*Licenziato per la composizione e la stampa
dal Servizio Stenografia delle Commissioni
ed Organi Collegiali il 17 gennaio 1991.*

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO